L'applicazione del favor rei

di Roberto Pasquini, Luca Bianchi

Pubblicato il 7 Marzo 2016

chiarimenti e indicazioni sull'applicazione del favor rei agli atti non definitivi alla data del 1° gennaio 2016

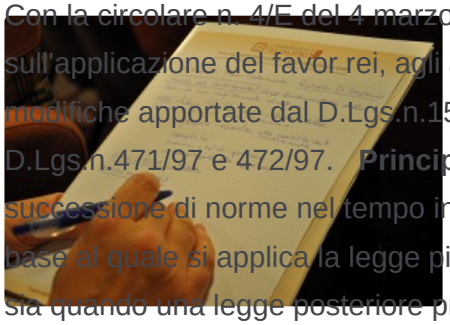

Con la circolare n. 4/E del 4 marzo 2016 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti e indicazioni sull'applicazione del favor rei, agli atti non definitivi alla data del 1° gennaio 2016, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs.n.158/2015 al sistema sanzionatorio amministrativo contenuto nel D.Lgs.n.471/97 e 472/97. **Principi generali di applicazione a regime del** *favor rei* Nell'ipotesi di successione di norme nel tempo in relazione alla medesima fattispecie ricorre il principio del *favor rei*, in base al quale si applica la legge più favorevole ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art.3, del D.Lgs.n.472/97, sia quando una legge posteriore prevede che la stessa fattispecie non sia più punibile sia quando stabilisce sanzioni di entità diversa rispetto alla legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione. Per stabilire quale sia la norma effettivamente più favorevole, l'Ufficio applica i principi generali seguiti nel diritto penale tenendo conto delle peculiarità del diritto tributario. "*Inoltre, l'Ufficio deve raffrontare le norme sanzionatorie, ante e post modifica, in concreto e non in astratto, tenendo conto anche delle circostanze aggravanti ed attenuanti o esimenti eventualmente previste dalla legge e verificando gli effetti della loro applicazione in rapporto alle caratteristiche della condotta realizzata dal trasgressore, al fine di stabilire il trattamento sanzionatorio più mite*". La circolare precisa che "*sugli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2016, riferiti a violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, saranno esposte le circostanze di fatto e di diritto che giustificano l'applicazione del principio del favor rei che ha determinato l'irrogazione della sanzione più favorevole*." **Applicazione del** *favor rei* **sugli atti emessi e non ancora definitivi** La circolare appena pubblicata ha confermato che anche per gli atti emessi prima del 1° gennaio 2016, contenenti l'irrogazione della sanzione in base alle disposizioni ante modifica e per i quali siano ancora pendenti i termini per la proposizione del ricorso ovvero il giudizio avanti all'autorità giudiziaria, trova applicazione il principio del *favor rei*. "*A tale riguardo si conferma il diritto del contribuente al ricalcolo della sanzione eventualmente già applicata in modo da corrispondere quella più favorevole. Unica limitazione a tale diritto risiede nella definitività del provvedimento di irrogazione della sanzione che impedisce in ogni caso l'applicazione del regime più favorevole, anche se la sanzione non è stata ancora pagata*". I contribuenti destinatari di atti emessi con irrogazione delle

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

sanzioni ante modifica per i quali non sono ancora scaduti i termini per la proposizione del ricorso possono richiedere all'Ufficio – con una semplice istanza - la rideterminazione della sanzione irrogata. La circolare, precisa, ancora che, con riferimento agli atti notificati entro il 31 dicembre 2015 e definiti in acquiescenza nel 2016, il contribuente ha diritto ad usufruire della definizione agevolata con riduzione ad un sesto delle sanzioni irrogate e successivamente rideterminate, in quanto il comma 2-bis, dell'art.15, del D.Lgs.n.218/97 era ancora in vigore alla data di emissione dell'atto (la soppressione del comma 2-bis ha efficacia solo con riferimento *"agli atti definibili notificati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1 gennaio 2016"*). Per gli atti pendenti davanti alle commissioni tributarie, nei casi in cui sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 3, comma 2, gli Uffici provvedono autonomamente a ricalcolare i provvedimenti a suo tempo emessi e a comunicarne l'esito sia al contribuente che all'organo presso il quale pende la controversia. Nei casi in cui, invece, sussistono i presupposti per l'applicazione del comma 3, il ricalcolo delle sanzioni irrogate, sulla base dei principi generali sopra descritti, è effettuato dagli uffici direttamente o su richiesta dell'organo giudicante.

5 marzo 2016
Roberto Pasquini – Luca Bianchi

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D